



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2006/2007

### Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/4/2007

#### 1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riportano, di seguito, i testi dei Fax inviati dalla C.A.F. datati 24.03.2007 :

COMUNICASI CHE LA NELLA RIUNIONE DEL 23.04.2007 HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DAL G.S. BIANCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE – BIANCO DEL 13.01.2007 E, PER L'EFFETTO, ANNULLA LA DECISIONE IMPUGNATA RIPRISTINANDO LA PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO CHE INFLIGGEVA ALLA NUOVA FOLGORE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3.

COMUNICASI CHE LA NELLA RIUNIONE DEL 23.04.2007 HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RECLAMO PRESENTATO DAL REAL MONTALTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONTALTO – SERRAPEDACE DEL 27.01.2007, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL C.G.S..

#### 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 23.4.2007

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Arch. Roberto Arcadia.

#### RECLAMO N. 145 della società A.S. GIMIGLIANO

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore PAONESSA Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica calciatore MUSSARI Antonio fino al 30.06.2009).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

rilevato che il direttore di gara ha confermato integralmente il referto arbitrale precisando :

1. che il calciatore Paonessa Vincenzo lo ha afferrato per il collo provocandogli difficoltà respiratoria e capogiri, a causa dei quali il direttore di gara era costretto a sospendere l'incontro;
2. che il calciatore Mussari Antonio colpiva leggermente al capo l'arbitro con delle testate, ma senza alcuna violenza e più con atteggiamento di sfida che con l'intenzione di offendere;
3. che la sanzione inflitta al calciatore Mussari Antonio appare eccessiva in relazione alla modalità dei fatti come chiariti dall'arbitro, mentre le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono congrue e giustificate;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MUSSARI Antonio fino al 30 NOVEMBRE 2007; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 148 della società S.S. VARAPODIO CALCIO**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Squalifica calciatore ZAPPONE Rocco fino al 13.03.2008).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti il quale ha confermato quanto già riportato nel referto;  
rilevato che il calciatore Zappone Rocco ha spintonato il direttore di gara afferrandolo per il collo, senza conseguenze lesive;  
per tale motivo pur essendo acclarata la responsabilità del calciatore, appare equo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ZAPPONE Rocco fino al 30 OTTOBRE 2007;  
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 159 della società POL. GARIBALDINA**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Omologazione del risultato della gara Castellese – Garibaldina del 01.04.2007).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
rilevato che dal rapporto arbitrale e, segnatamente dal supplemento di referto risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'assenza dell'assistente di parte si è protratta per un ben minimo lasso di tempo (20 secondi), sicché non ha avuto tale irregolarità alcuna influenza concreta sull'incontro;  
che il rapporto del direttore di gara assume nell'ambito dell'ordinamento sportivo il carattere di fonte privilegiata di prova, d'altronde poco credibile appare l'affermazione della reclamante che l'assenza dell'assistente di parte si sia protratta per circa 30 minuti, senza che nessuno segnalasse l'anomalia al direttore di gara;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 161 della società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Squalifica calciatore GANGEMI Pasquale per CINQUE gare).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
rilevato che con il ricorso prodotto la società C.T. Maestrelli Calcio a 5 non ha proposto alcun reclamo alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Gangemi Pasquale;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 162 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 04.04.2007 (Ripetizione della gara Nuova Pontegrande - Pentone del 24.03.2007).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che l'errore dell'arbitro ammesso nel rapporto di gara, di non avere espulso il calciatore Iemma Marco della società Nuova Pontegrande, non ha avuto alcuna concreta influenza sulla regolarità della gara;

il brevissimo lasso di tempo trascorso dal verificarsi dell'episodio (1 minuto) in una partita conclusasi con due reti di scarto non può aver inciso sullo svolgimento corretto della gara;

in particolare la denunciata influenza dell'episodio sugli stati d'animo dei giocatori tale da determinare un "clima di tensione" appare situazione di difficile verifica nel caso in esame;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, in riforma a quanto deliberato dal Giudice Sportivo dispone venga omologato il risultato acquisito sul campo (Nuova Pontegrande – Pentone : 3 – 1) ;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 163 della società REAL LA MUCONE**

**avverso la regolarità della gara Mottafollone – Real La Mucone (0 – 0) del 11.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori GAROFALO Gennarino, CAPARELLI Francesco, BORRELLI Alessio, BARTUCCI Andrea, NOVELLO Alessandro, BRUNO Domenico, BRUNO Giuliano nonché dell'Assistente di Parte MUSCARI Pietro.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dalla documentazione in atti, risulta che il calciatore Garofano Gennarino non ha preso parte alla gara del 01.04.2007, scontando, pertanto la squalifica inflitta ed irrogata con C.U. n° 40 del 21.03.2007;

che il sig. Muscari Pietro è dirigente della società Mottafollone;

che i calciatori Caparelli Francesco, Borrelli Alessio, Bartucci Andrea, Novello Alessandro, Bruno Domenico, e Bruno Giuliano sono regolarmente tesserati per la società Mottafollone;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 164 della società PIETRAFITTA CALCIO 2003**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 20.12.2006 (Ammenda di € 250,00, inibizione Sig. MUTO Antonio fino al 30.06.2007, squalifica massaggiatore Sig. GIORDANO Andrea fino al 30.06.2007, squalifica calciatore SIJINARDI Mauro fino al 30.06.2007)**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Muto Antonio ed il massaggiatore Giordano Andrea dopo la segnatura da parte della società Marzi entravano in campo tentando di aggredire l'arbitro e tenendo un comportamento offensivo;

che il calciatore Sijinardi Mauro si è reso responsabile di proteste violente colpendo il direttore di gara al petto e spingendolo ripetutamente nonché di comportamento offensivo;

ritenuto, altresì, che l'arbitro ha individuato in maniera inequivoca il gruppo di tifosi che alla fine del primo tempo ha tentato di aggredire l'arbitro ed indirizzato verso la sua persona sputi ed un oggetto;

considerato che le sanzioni inflitte dal giudice sportivo sono senz'altro congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 165 della società A.C. NUOVA AUDACE**

**avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cutro - Nuova Audace con il punteggio di 3 - 0, Un punto di penalizzazione, Ammenda di € 260,00).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la società reclamante ha documentato a mezzo di attestazione dei Carabinieri della stazione di Botricello che il mezzo sul quale viaggiavano i propri calciatori per raggiungere Cutro subiva un'avaria che non ne consentiva la marcia;  
ritenuto altresì che è indiscutibile la dirigenza della società Nuova Audace la quale partiva tempestivamente per raggiungere il campo di Cutro, così come indiscutibile si presentava la difficoltà di reperire altro mezzo di trasporto idoneo;  
visto l'art. 55, comma 1 delle NOIF, in riforma della delibera del Giudice Sportivo;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla società Nuova Audace e dispone la ripetizione della gara Cutro - Nuova Audace;  
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 24/4/2007

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)